

n° 30.214 di repertorio n° 7716 di raccolta  
-----  
----- ATTO COSTITUTIVO -----  
----- DELLA -----  
----- "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO" -----  
----- Repubblica Italiana -----  
L'anno Milenovecentonovantasette, il giorno quattordici del  
mese di gennaio -14 gennaio 1997- -----  
in Massa, Viale Eugenio Chiesa n.17.-----  
Avanti a me dr Carmelo La Rosa, Notaio in Massa, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa-----  
-----sono presenti-----  
- MANFREDI Angelo, nato a Massa il 1°(primo) maggio 1930, re-  
sidente a Montignoso in via Acquaia n.15, imprenditore;-----  
- PICCINI Piero, nato a Montignoso il 13 luglio 1943, resi-  
dente a Montignoso in via Gabbiano n.3, geometra;-----  
- BERTI Pier Giuseppe, nato a Montignoso il 27 settembre 1957,  
residente a Montignoso in Frazione Cinquale, via della Croce  
n.40 operaio;-----  
- BALDI Agas, nato a Montignoso il 29 ottobre 1966, residente  
a Montignoso in Frazione Cinquale, via del Bravin n.50, im-  
prenditore;-----  
- CECCATELLI Mauro, nato a Carrara il 4 agosto 1959, residen-  
te a Carrara in via Bonascola n.82, libero professionista;---  
- ANGELI Nello, nato a Pisa il 3 giugno 1965, residente a Se-  
ravezza in via Martiri di S.Anna n.172, impiegato.-----  
Della identità personale di essi comparenti -che mi dichiara-  
no di concordare nella rinunzia alla assistenza dei testimo-  
ni- io Notaio sono certo.-----  
I comparenti convengono di costituire una Associazione apoli-  
tica, apartitica e senza fini di lucro, anche indiretto, de-  
nominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO"  
con sede a Montignoso in via del Bravin n.50, avente per pre-  
cipue finalità l'organizzazione del soccorso mediante autom-  
bulanza ad ammalati e feriti; l'organizzazione dei servizi di  
guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collabora-  
zione con le strutture pubbliche; la promozione e l'organizza-  
zione della raccolta del sangue; la promozione di iniziative  
di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione del-  
la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; l'organiz-  
zazione di iniziative di protezione civile e di tutela del-  
l'ambiente; la promozione di iniziative di carattere cultura-  
le, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità  
della vita; l'organizzazione della formazione del volontaria-  
to in collaborazione anche con i progetti della Associazione  
Nazionale delle Pubbliche Assistenze; la promozione di aiuti  
alle famiglie colpite da lutto, mediante l'istituzione di un  
servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo anche  
di consentire loro il minore disagio economico possibile.----  
Il funzionamento della Associazione è regolato dallo Statuto  
composto di 44 (quarantaquattro) articoli, il cui testo con-

segnatomi dai comparenti io Notaio allego sotto la lettera "A" a questo atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale e del quale essi mi dispensano dal dare lettura avendone esatta ed integrale conoscenza.-----  
I comparenti, quali fondatori, fino alla prima assemblea generale degli Associati, costituiscono il primo Comitato Direttivo e nominano Presidente il comparente Angelo MANFREDI, al quale sono conferiti tutti i poteri statutari nonché quelli per compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione per l'acquisto della personalità giuridica.-----  
A tale effetto il Comitato Direttivo al momento in carica è autorizzato ad apportare all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.-  
Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della Associazione.

Di questo  
atto -scritto a macchina da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di un sol foglio- prima delle firme ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.  
FIRMATI: MANFREDI Angelo - PICCINI Piero - BERTI Pier Giuseppe - BALDI Agas - Mauro CECCATELLI - ANGELI Nello - CARMELO LA ROSA NOTAIO -----

**Allegato "A"**  
al N° 30214  
del Repertorio ed al  
N° FF16 di raccolta

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato,  
denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI  
MONTIGNOSO"

2. L'organizzazione ha sede in Via Del Bravin, 50,  
nel comune di MONTIGNOSO (MS).

#### Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE  
DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO" e'  
disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei  
limiti della legge 11.8.1991 n. 266, delle leggi  
regionali, statali e dei principi generali  
dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento che sara' deliberato dalla  
assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto,  
gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed  
alle attivita'.

#### Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli  
aderenti all'organizzazione.  
2. Esso costituisce la regola fondamentale di

comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Solidarietà')

1. L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

Art. 7

(Finalità')

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualita' della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;
- h) nel promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.

Sulla base delle proprie disponibilita' organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- promuovere ed organizzare la solidarieta' sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficolta';
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini dell' presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare i servizi di mutualita'.

### TITOLO III

#### GLI ADERENTI

##### Art. 8

###### (Ammisione)

- i. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalita' dell'organizzazione e sono mossi da spirito di

solidarieta'.

Art. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, ai sensi di legge.

Art. 10

(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attivita' in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, e' animato da spirito di solidarieta' ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 11

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, puo' essere escluso dalla organizzazione.

2. L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

## TITOLO IV

### GLI ORGANI

#### Art. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato direttivo, il presidente ed il collegio dei sindaci revisori.

### CAPITOLO I - L'ASSEMBLEA

#### Art. 13

(Composizione e funzioni)

1. L'assemblea e' costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'organizzazione.

3. Sono compiti dell'assemblea:

a) approvare il conto consuntivo chiuso al 31.12 e quello preventivo;

b) approvare la relazione del comitato direttivo;

c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il

- loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attivita' volontaria;
- h) approvare le modifiche di statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- l) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11.

Art. 14

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Il comitato direttivo convoca l'assemblea con avviso postale.
3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

aderenti. Deve essere comunque convocata a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

4. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e' diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche diventare pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facolta' del presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

#### Art. 15

##### (Validita' dell'assemblea)

1. L'assemblea e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea e' validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti.

2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono

stabilité dal regolamento di esecuzione del presente atto.

Art. 16

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, La deliberazione di modificaçone dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti:

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistono le condizioni di cui sopra, sono comunque approvate quelle proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei consensi, qualunque sia il numero dei presenti. Qualora nel voto o scrutinio segreto le proposte ottengano la parita' dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o piu' candidati ottengano la parita' dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i piu' anziani di eta'.

Art. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II - IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 18

(Composizione)

1. Il comitato direttivo e' composto da 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il comitato direttivo e' validamente costituito quando sono presenti numero 5 componenti.

Art. 19

(Durata e funzioni)

1. Il comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di 5 anni, puo' essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei componenti.
2. Il comitato direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attivita' esecutive relative

all'organizzazione di volontariato.

3. Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I compiti del comitato direttivo sono :

a) predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 13;

b) eseguire i deliberati dell'assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

d) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguitamento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

### CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 20

(Presidente)

1. Il presidente e' eletto dal comitato direttivo nella prima seduta, convocata dal componente piu' anziano di eta', a maggioranza assoluta di voti.

2. E' coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 21

(Durata)

1. Il presidente dura in carica 5 anni.
2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo comitato direttivo.

Art. 22

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede l'assemblea e il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e del comitato direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
4. Il presidente attua le delibere del comitato direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) beni immobili e mobili;

- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attivita' marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 24

(I beni)

- 1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
- 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonche' i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che e' depositato presso la sede dell'organizzazione e puo' essere consultato dai soci.

Art. 25

(Contributi)

- 1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dall'assemblea.
- 2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'assemblea

che ne' determina l'ammontare.

Art. 26

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal comitato direttivo, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalita' statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal comitato direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalita' statutarie dell'organizzazione.

Art. 27

(Provetti derivanti da attivita' marginali)

1. I provetti derivanti da attivita' commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei provetti, che deve essere comunque in armonia con le finalita' statutarie dell'organizzazione.

Art. 28

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all' A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenza).

2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

## TITOLO VI

### IL BILANCIO

Art. 29

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio della organizzazione di volontariato e' annuale e decorre dal 1<sup>o</sup> Gennaio.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 30

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 31

14

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato dai sindaci revisori.
2. Il controllo e' limitato alla regolarita' contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 32

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e puo' essere consultato da ogni aderente.

## TITOLO VII

### LE CONVENZIONI

Art. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal comitato direttivo.

2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 34

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione e' stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Art. 35

(Attuazione della convenzione)

1. Il comitato direttivo delibera sulle modalita' di attuazione della convenzione.

## TITOLO VIII

### COLLABORATORI

Art. 36

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato per scoprire a specifiche esigenze puo' giovarsi dell'opera dei

collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

## TITOLO IX

### LA RESPONSABILITÀ

Art. 37

(Responsabilità ed assicurazioni degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 38

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione puo' assicurarsi per i danni

derivanti da responsabilità contrattuale ed extra  
contrattuale della organizzazione stessa.

## TITOLO X

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 40

(Rapporti con enti e soggetti privati)

i. L'organizzazione di volontariato coopera con  
altri soggetti privati per lo svolgimento delle  
finalità di solidarietà.

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

i. L'organizzazione di volontariato partecipa e  
collabora con soggetti ed enti pubblici per la  
realizzazione delle finalità sociali, civili,  
culturali e di solidarietà.

Art. 42

(Rapporti con l'A.N.P.A.S.)

i. L'organizzazione di volontariato svolge una  
particolare attività di cooperazione con  
l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla  
quale aderisce.

## TITOLO XI

### COLLEGIO SINDACALE

Art. 43

(Collegio sindacale)

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione. Verifica altresi' il conto consuntivo predisposto dal comitato direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

(Disposizioni finali)

Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionale ed ai principi generali

vigenti in materia.

FIRMATI: MANFREDI Angelo - PICCINI Piero - BERTI Pier Giuseppe -

BALDI Agas - Mauro CECCATELLI - ANGELI Nello - CARMELO

LA ROSA NOTAIO

REGISTRATO A MASSA IL 30 GENNAIO 1997 al n. 127 Mod.1 CON L.  
250.000.

Copia composta di 23 pagine, questa compresa, conforme all'originale in miei atti, firmato a norma di legge.

La rilascio per gli usi consentiti dalla legge.

Massa, 12 marzo 1997

*Caronato*

